



*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 73 DEL 10 GIUGNO 2020**

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti*

*nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”*

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 relative all’approvazione Protocolli di Sicurezza e il punto 6. dell’Ordinanza n. 60/2020;

**DATO ATTO** che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “*a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi*”;

**VISTO** il documento elaborato dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità recante disposizioni operative per l’accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza);

**DATO ATTO** che la prevista riattivazione dei servizi a favore degli studenti degli atenei avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione dal COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “*Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020*”;

**VISTI** i “*Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato-tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020*” in allegato 10 al DPCM del 17 maggio 2020;

**RILEVATO** che il predetto documento del 15 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contiene schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori e che in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;

**ATTESO** che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO – elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che “...*Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva...*” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;

**CONSIDERATO** che il predetto Report evidenzia che “...*Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico..*” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

**RITENUTO** che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, permane la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 6 giugno 2020 con la quale sono stati approvati trentatré Protocolli di Sicurezza al fine di consentire la ripresa le attività economiche, produttive o sociali contemplate nei medesimi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all’approvazione del documento contenente le disposizioni operative per l’accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza), salvi gli eventuali adattamenti ed integrazioni al contesto epidemiologico e all’andamento dell’epidemia in Abruzzo;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

1. Di approvare le disposizioni operative per l’accesso degli studenti nelle residenze universitarie contenute nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, siccome elaborate dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza);
2. che la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;

3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

***Il Direttore del Dipartimento Sanità***

Claudio D'Amario  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore alla Salute***

Nicoletta Veri  
(firmato digitalmente)

***Il Direttore del Dipartimento  
Lavoro – Sociale***

Claudio Di Giampietro  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore al Lavoro,  
Formazione professionale, Istruzione***

Piero Fioretti  
(firmato digitalmente)

***Il Presidente della Giunta Regionale***

Dott. Marco Marsilio  
(firmato digitalmente)